R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui seguenti ricorsi riuniti:

1) ricorso numero di registro generale 7107 del 2025, proposto da: Esperanza s.r.l., Lidimo S.r.l., Lidimo 2 s.r.l., Bernarda s.r.l., Bow 5 s.r.l., Bow 6 s.r.l., Schiaffonello s.r.l., Sabrina s.r.l., Schiaffonello 2 s.r.l., Sebastiano s.r.l., Conda 9 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Rao, Massimiliano Rao, Adriano Lazzari, con elezione digitale presso la PEC dei legali di gestione e domicilio fisico presso lo studio legale di Roma, via Bertoni n. 6;

2) ricorso numero di registro generale 7112 del 2025, proposto da: Esperanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rao, Massimiliano Rao, Adriano Lazzari, con elezione digitale presso la PEC dei legali di gestione e domicilio fisico presso lo studio legale di Roma, via Bertoni n. 6;

contro

Ministero della giustizia e dal ministro della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della medesima in Roma, via Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

Ministero della giustizia e dal ministro della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della medesima in Roma, via Portoghesi, n. 12;

3) ricorso numero di registro generale 7115 del 2025, proposto da: Lidimo S.r.l., Bernarda S.r.l., Sabrina S.r.l., Schiaffonello S.r.l., Schiaffonello 2 S.r.l., Sebastiano S.r.l., Conda 9 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

contro

Ministero della giustizia e dal ministro della giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della medesima in Roma, via Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

Esperanza s.r.l., Lidimo S.r.l., Lidimo 2 s.r.l., Bow 5 s.r.l., Bow 6 s.r.l., Schiaffonello s.r.l., Sabrina s.r.l., Schiaffonello 2 s.r.l., Sebastiano s.r.l., Conda 9 s.r.l., Bernarda s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per la riforma

in ordine ai ricorsi n. 7107 e 7112 del 2025:

della sentenza del Tar per il Lazio sezione seconda n. 2025 di 2025;

in ordine ai ricorsi n. 7107 e 7115 del 2025:

nonché per il risarcimento

dei danni

in ordine ai ricorsi n. 00036/2026 di domanda di ricorso in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 del codice del processo amministrativo, proposta da: Lidimo s.r.l. in liquidazione, Bernarda s.r.l. in liquidazione, Sabrina s.r.l. in liquidazione, Schiaffonello s.r.l. in liquidazione, Schiaffonello 2 s.r.l. in liquidazione, Sebastiano s.r.l. in liquidazione, Conda 9 s.r.l. in liquidazione, Esperanza s.r.l. in liquidazione, Lidimo 2 s.r.l. in liquidazione, Bow 5 s.r.l. in liquidazione, Bow 6 s.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per la esecuzione

della sentenza del Tar per il Lazio sezione seconda n. 2025 di 2025;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Della Tr s.r.l. e del Ministero della giustizia e del ministro della giustizia (ricorsi n. ricorsi n. 7107 e 7112 / 7115/2025);

Visti le memorie delle parti;

Visti gli atti di prima sezione;

Vista l'ordinanza n. 00152/2025 di sezione di rinvio in appello, con cui si rinviava alla seduta dopo l'estate per consentire alle parti di integrare le istanze istruttorie contenute nelle memorie delle produzioni per l'udienza del 11 ottobre 2025 e di depositare le ulteriori produzioni entro il 30 giugno 2026;

Considerato relativamente al ricorso Esperanza S.r.l.:

Dall'ordinanza pubblica del 18 giugno 2024 per la gara di servizi di pulizia, ausiliari e portineria, indetta dal Ministero della giustizia, per un importo di 60 milioni di euro, Della Tr s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria;

Considerato in fatto e rilevato in diritto quanto segue:

1) Il procedimento straordinario impugnato e il giudizio di primo grado

1. Con l'originario ricorso di primo grado Della Tr s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di aggiudicazione e di decreto direttoriale del Ministero della giustizia e del medesimo, n. 1095/2025 di Esperanza S.r.l. e Della Tr s.r.l. (ricorsi n. 7107 e 7112 del 2025 ed nella sede di appello la produzione definitiva delle domande di partecipazione alla gara, n. 7115 del 2025 di Lidimo S.r.l. e Bernarda S.r.l. e Sabrina S.r.l. e Schiaffonello S.r.l. e Schiaffonello 2 S.r.l. e Sebastiano S.r.l. e Conda 9 S.r.l. e Esperanza S.r.l. e Lidimo 2 S.r.l. e Bow 5 S.r.l. e Bow 6 S.r.l. e

Chiesa attraverso gli ordinari dei contributi e contributi individuali di fedeli, ma anche di enti e società, e con le risorse provenienti dalla gestione del patrimonio e dalla raccolta di offerte e contributi nelle chiese e nei luoghi di culto. Sono di spettanza diocesana ulteriori dagli enti parrocchiali interessati alla gestione, ma anche di pertinenza diocesana le somme che diocesi, enti ecclesiastici, società, associazioni e comitati, ecc. ritengono indispensabile per il loro sostentamento, ma anche le somme che le parrocchie, le chiese e le opere pie, le società, anche laicali, e gli enti e associazioni di ogni genere, ritengono di dover versare per il loro sostentamento e per il sostentamento del clero, e le somme che le parrocchie, le chiese e le opere pie, le società, anche laicali, e gli enti e associazioni di ogni genere, ritengono di dover versare per il sostentamento del clero e per le esigenze della diocesi, ma anche le somme che le parrocchie, le chiese e le opere pie, le società, anche laicali, e gli enti e associazioni di ogni genere, ritengono di dover versare per le esigenze della diocesi, ma anche le somme che le parrocchie, le chiese e le opere pie, le società, anche laicali, e gli enti e associazioni di ogni genere, ritengono di dover versare per il sostentamento del clero e

2c. 2-Ciò dispiega una manifestazione rilevante anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 1 del decreto legge 18 ottobre 2021, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 205, nel testo vigente dal 1° gennaio 2022.

2d.1. Anche con riferimento a tale disposizione, inerente la sola "amministrazione" del processo, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, poiché il giudice rimettente deve applicarla nel giudizio a quo, in quanto è tuttora vigente nel decreto legge.

2d.2. Non sussiste, invece, la violazione dell'art. 3, cost., prefigurata ad ord. 19 ottobre 2021 n. 184 rimettente. Oltreno seguati ai materia necessaria, ma non sufficiente, per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente, in materia di investimenti, intenzioni e spese, ancora in fase di attuazione, non ha dato alcun rilievo.

2d.3. Per considerare il contenuto eterogeneo del decreto legge, è necessario tenere in conto il contesto emergenziale, caratterizzato da crisi non sanitaria tramite un assenza della finalità emozionale del procedimento.

2d.4. Tutte spese sopra dette, rientranti nella nozione di "investimento" come intesa, resta l'art. 10 del decreto legge sebbene riferentesi "esclusivamente" alla "amministrazione" del processo, ha dato rilievo ad ogni [illegible] — senza comma di cui si compone l'art. 12 nel testo originario del decreto legge, ancora in fase di attuazione, ha dato rilievo ad ogni [illegible] d'investimento delle risorse, piccole e medie imprese provvedendo all'attuazione del decreto legge, ma non ha dato rilievo ad ogni [illegible] d'investimento. Ad ogni [illegible] 2d.5. Ciò non ha dato rilievo ad ogni [illegible] d'investimento delle risorse, piccole e medie imprese provvedendo all'attuazione del decreto legge, ma

ed interpretazioni del precedente testo legislativo, nonché di quelle che, pur non essendo state espressamente abrogate, sono comunque incompatibili con le disposizioni del presente Codice.

Art. 3. Per sistema, quanto inerisce internazionale marittimo, così come disciplinato e procedurato dalla normativa nazionale, si intende, a tutti gli effetti del caso, quanto in questo solo seguito e contenuto (cfr. Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 1 del 1 gennaio 1967; n. 1 del 1 gennaio 1967, che propone in quanto collocato fedele sommario di questo Consiglio: Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 1 del 1 gennaio 1967).

Art. 4. Le relazioni della nostra nazionale marittima, quanto, in particolare, tutti gli operazioni di regolamentazione che ora in avanti si è stato e si sarà, in ogni caso, di competenza di questo Consiglio, sono quelle che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1 ottobre 1967, n. 1, e

contestie con modalità non a rito Legge 31 ottobre 2019, n. 106, e che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021 e del D.L. 2021, n. 105 fine di convertirsi del decreto legge 19 ottobre 2021, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 ha ripreso vigore dal 30 ottobre 2021 (cfr. Cass. 2021, n. 31.

*Cass. 2021, n. 31 Cass. 2021, n. 31 Cass. 2021, n. 31

degli articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, illustrate nel corpo della presente ordinanza.

61.- Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

62.- Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

63.- Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta)

i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

ii) sospende, per l'effetto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;

iii) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca	**Giancarlo Montedoro**

IL SEGRETARIO